



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 24/02/2015

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURREGONE - ANNO 2015

Il giorno **24/02/2015**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Assessori esterni: partecipa **LIBERALI MARIO**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO G.
CAPOTI FRANCESCO
VEDOVATI MAURIZIO F.M.
BIELLI ORIETTA
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO**

TOSCANO FRANCO MARIA (giustificato)

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 12

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'Assessore Monica Oreni illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 15 del 12.2.2011 il Comune di Rosate aderiva alla convenzione tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Clavignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone, per la gestione associata del Servizio Tutela minori per il biennio 2011-2012 con ente capofila il Comune di Gaggiano;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 21.2.2013 si approvava la convenzione per la gestione associata del servizio Tutela Minori per l'anno 2013;
- con deliberazione C.C. n. 51 del 19.12.2013 si approvava la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Tutela Minori tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Clavignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Gaggiano, Morimondo, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone anno 2014 con ente capofila il Comune di Motta Visconti;

ATTESO che:

- il Comune di Motta Visconti, capofila della convenzione in essere, con nota prot. n. 9483 del 17.10.2014 ha richiesto ai Comuni interessati formale comunicazione di adesione alla convenzione di cui trattasi anche per l'anno 2015;
- formale adesione è pervenuta da tutti i comuni, come da documentazione conservata presso i Servizi sociali di Motta Visconti (Comune di Rosate con nota del 3.11.2014 prot. n. 9084);

DATO ATTO che si è reso opportuno apportare una modifica all'art. 6 dello schema di convenzione già approvato per l'anno 2014 con deliberazione n. 51/2013, stante la necessità di accogliere la richiesta dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, vincolati alle disposizioni normative di cui all'art. 14 DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, e art. 16 DL 138/2011, convertito in L. 148/2011 così come modificati dall'art. 19 DL 95/2012 convertito in L. 135/2012;

CONSIDERATO che:

- la legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all'art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti;
- il modello della Convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000, tra quelli prospettati dal succitato decreto legislativo, appare lo strumento migliore per avviare un processo di gestione intercomunale su base associativa della funzione relativa al servizio tutela minori;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;

- l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali " avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";

- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

Vista la deliberazione C.C. n. 72 del 17.12.2014 con la quale è stata approvata dal Comune di Motta Visconti, ente capofila, la convenzione per la gestione associata del Servizio Tutela minori tra i Comune di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone anno 2015;

Rilevato che trattasi di un servizio necessario, indifferibile ed urgente in considerazione che all'interno dell'Ente mancano le figure professionali indispensabili per l'erogazione del servizio;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (artt. 8 oltre le premesse);

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL;

Dopo breve intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli e Marco Morelli, e risposte da parte dell'Assessore Monica Oreni e del Sindaco Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti e votanti n. 12 Consiglieri comunali con voti unanimi resi ed espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Tutela Minori tra i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, anno 2015 qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di cui trattasi;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, per consentire l'avvio del servizio Tutela minori.



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Settore Servizi alla Persona

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCINTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE – ANNO 2015

PREMESSO che:

- la legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all'art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti;
- al fine di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore dei cittadini, favorire il raggiungimento di economie gestionali, perseguire l'obiettivo dell'omogeneità sul territorio nell'erogazione dei servizi, nonché promuovere la messa in rete dei servizi sul territorio, i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, hanno disposto di procedere alla gestione in forma associata del servizio tutela minori;

CONSIDERATO che il modello della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. 267/2000, tra quelli prospettati dal succitato decreto legislativo, appare lo strumento migliore per avviare un processo di gestione intercomunale su base associativa della funzione relativa al servizio tutela minori;

VISTI:

- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 giugno 1975, n. 382" in ordine alle funzioni socio-assistenziali attribuite alla competenza degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in ordine al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della legge 57/97;
- l'Art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" avente ad oggetto "Funzioni dei Comuni" e l'Art. 22, avente ad oggetto "Definizione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la L.R. Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 in merito a "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 4;

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati;

Tra le Amministrazioni Comunali di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone,

SI CONVIENE quanto segue :

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, individuano nella presente convenzione la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi afferenti alla "Tutela Minori" e istituiscono un Ufficio Unico per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori.

La titolarità della funzione Tutela Minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante.

La sede dell'Ufficio Unico è ubicata nel Comune di Motta Visconti, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila.

Al Comune sede dell'ufficio anzidetto saranno rimborsate a titolo forfettario le spese sostenute per la disponibilità della sede e ogni altra spesa necessaria per la gestione associata, nonché il coordinamento amministrativo dei servizi e delle attività afferenti alla Tutela Minori, ripartite proporzionalmente nella misura indicata all'art. 4 dalla presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

I Comuni associati, attraverso la presente convenzione, si propongono di concorrere alla tutela dei minori appartenenti ai nuclei familiari residenti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 e, in particolare:

- sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;
- sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare;
- tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
- assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "proseguo amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
- assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;
- promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio dei servizi e degli interventi previsti.

I Comuni si impegnano inoltre a perseguire la finalità di ottenere attraverso la gestione associata l'omogeneità delle procedure amministrative e delle modalità operative, permettendo un'ottimizzazione dei tempi, delle risorse e il monitoraggio costante dei dati.

Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l'intero ambito territoriale.

Art. 3 – Sede, funzioni e compiti dell'Ufficio Tutela Minori

L'Ufficio Tutela Minori associato ha sede amministrativa ed operativa in Motta Visconti – Piazza S. Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti (MI) presso il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi – tel. 02/90008125-31 - FAX 02/90009071 – mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it, presso idonei locali individuati dal Comune Capofila.

All' ufficio sarà assegnata un' équipe tecnica.

Si individuano nelle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo le componenti professionali dell'équipe di base.

L'équipe di base in merito agli interventi di supporto, sostegno e vigilanza di minori in situazione di disagio dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- lettura del bisogno;
- valutazione sociale, psicologica e/o psicodiagnostica del caso;
- relazioni tecnico-professionali per l'Autorità Giudiziaria e/o per altri Enti o Istituzioni;
- progetti correlati ad interventi di sostegno al nucleo familiare (ADM, incontri protetti, collegamenti con la scuola, inserimenti in Centri diurni.....) o di sostituzione dello stesso (affido familiare, inserimento in comunità o pronto intervento.....);
- attivazione di collaborazioni progettuali con i soggetti e le reti territoriali esistenti (associazionismo, privato sociale, cooperazione, agenzie educative....);
- collaborazione con i servizi specialistici.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati la direzione dell'Ufficio Tutela Minori associato.

E' demandato a tale Responsabile l'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del soggetto del terzo settore a cui verrà affidata la gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

L'ufficio Tutela Minori si avvarrà inoltre per il proprio funzionamento del supporto di personale amministrativo afferente ai servizi di segreteria, protocollo, ragioneria, del Comune Capofila.

Ogni Amministrazione dovrà sempre assicurare, tramite il servizio di segretariato sociale, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare il funzionamento del servizio.

Art .4- Costi di gestione

Compete al Comune di Motta Visconti in qualità di Ente capofila, provvedere in sede di predisposizione del bilancio la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

Il soggetto a cui verrà affidata la gestione – come individuato al precedente art. 3 - dovrà fatturare le prestazioni direttamente al Comune di Motta Visconti, fornendo la documentazione necessaria ad una corretta verifica dell'attività svolta, al fine di poter adeguatamente rendicontare il servizio svolto ai Comuni convenzionati.

Ogni Comune convenzionato dovrà assicurare adeguato stanziamento a copertura delle spese di gestione del Servizio Tutela Minori, così come determinato annualmente.

I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, sono sostenuti dai Comuni associati e sono annualmente quantificati tenuto conto di due componenti:

una quota di cofinanziamento (quota pro capite calcolata tenuto conto della popolazione residente al 31/12/2012); ed una quota calcolata tenuto conto del numero dei casi seguiti (quota fissa per ogni caso seguito), salvo eventuali conguagli.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento della quota di loro competenza come segue:

- quota di cofinanziamento – entro il 30 marzo;
- il 70% della quota riferita ai casi seguiti entro il 30 luglio,
- il saldo a consuntivazione delle spese rendicontate.

I comuni sottoscrittori si impegnano comunque a concorrere in maniera proporzionale alla copertura totale della spesa sostenuta dal Comune di Motta Visconti per l'affidamento del servizio e dallo stesso debitamente rendicontata.

Art.5 – Sistema di indirizzo e controllo

I Comuni aderenti alla convenzione concordano di istituire la Conferenza degli Assessori Delegati ai Servizi Sociali.

La Conferenza è convocata ed è presieduta dall'Assessore del Comune di Motta Visconti. La conferenza si riunirà in sedute ordinarie almeno due volte all'anno, il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

Sarà compito della conferenza stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità.

La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare congiuntamente alle unità di personale interessate, l'andamento dell'ufficio.

Nell'ambito della conferenza di servizi dovrà essere realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di un anno, dal 01.01.2015 al 31.12.2015, salvo eventuale proroga di un ulteriore anno o approvazione di nuova convenzione.

Non è consentito il recesso anticipato fatto salvo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti partecipanti alla convenzione, che potranno recedere con almeno un mese di preavviso nel caso gli obblighi legislativi in riferimento alle gestioni associate ed unioni di comuni lo rendessero necessario, ferma restando la possibilità di rientrare in convenzione nella forma di Unione di Comuni e salvo che i comuni singoli recedenti e non partecipanti nella suddetta forma di unione non si facciano carico comunque degli obblighi della convenzione stipulata.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo in via bonaria fra le parti, si prevede la costituzione di un Collegio di tre arbitri, quali comuni mandatarie delle Parti, incaricati di definire e transigere la controversia secondo equità.

Gli arbitri saranno nominati da ciascuna parte e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, dai primi due.

Il Collegio potrà disporre le più opportune indagini istruttorie e peritali senza formalità di procedura. Il Collegio dovrà comunicare alle Parti la propria determinazione motivata (relativa anche alle spese e ai compensi del Collegio e per la difesa delle Parti e agli obblighi di loro pagamento), che potrà essere assunta a maggioranza, con lettera raccomandata spedita entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio; tale termine sarà sospeso automaticamente dal giorno in cui il Collegio dichiarerà aperta un'indagine istruttoria o peritale al giorno in cui la dichiarerà chiusa.

Le Parti sin d'ora riconoscono alla determinazione del Collegio l'efficacia vincolante di un accordo contrattuale fra loro direttamente intervenuto e si obbligano ad eseguirla secondo buona fede.

Art. 8 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, Firmato e sottoscritto.

Comune di

Albairate _____

Besate _____

Bubbiano _____

Calvignasco _____

Cassinetta di Lugagnano _____

Cislano _____

Gaggiano _____

Morimondo _____

Motta Visconti _____

Ozzero _____

Rosate _____

Vermezzo _____

Zelo Surrigone _____



COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod.

Fiscale 82000610152

DELIBERAZIONE C.C. N° 3 DEL 24/2/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI TRA I COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE – ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

La spesa è da considerare indifferibile ed urgente per garantire la continuità del servizio intercomunale di tutela minori, considerata la delicatezza del servizio stesso e la mancanza di figure professionali idonee nell'ente.

Li 24/2/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dr.ssa Annalisa Fiori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 24/2/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

Il revisore del conto
Dr. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 02 MAR. 2015 al 17 MAR 2015

Rosate, 02 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 02 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice